

# **Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)**

## **Modifica del 3 dicembre 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>1</sup> sull'assicurazione militare è modificata come segue:

*Art. 12*           Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori

I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai sensi degli articoli 44, 45, 47–50a, 53 e 54 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie, possono praticare anche per l'assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l'assicurazione militare nel quadro dell'autorizzazione cantonale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004           In nome del Consiglio federale svizzero:  
  Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss  
  La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup>   RS 833.11  
<sup>2</sup>   RS 832.102

